

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TAVOLI OPERATORI PER N. 3 SALE OPERATORIE DELL'OSPEDALE CIVILE VALLI DEL NOCE DI CLES, COMPLETI DI COLONNE, PIANI OPERATORI, CARRELLI PORTA PIANI E ACCESSORI, ADATTI PER APPLICAZIONI CHIRURGICHE GENERALI, CHIRURGICHE LAPAROSCOPICHE, CHIRURGICHE GINECOLOGICHE, ORTOPEDICHE E TRAUMATOLOGICHE.

Articolo 1 - Oggetto della fornitura.

L'appalto, in lotto unico, ha per oggetto la fornitura ed installazione di un sistema di tavoli operatori per tre sale operatorie dell'Ospedale di Cles, completi di colonne, piani operatori, carrelli porta piani e accessori, adatti per applicazioni chirurgiche generali, chirurgiche laparoscopiche, chirurgiche ginecologiche, ortopediche e traumatologiche.

Per le apparecchiature verranno valutate anche offerte con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle di seguito riportate purché esplicitamente specificate dalla concorrente e successivamente giudicate idonee dalla Commissione Tecnica (equivalente, a norma dell'art. 68 del Decreto Legislativo 163/2006).

Fornitura di un sistema di tavoli operatori per n. 3 sale operatorie dell'Ospedale di Cles, completi di colonne, piani operatori, carrelli porta piani e accessori, adatti per applicazioni chirurgiche generali, chirurgiche laparoscopiche, chirurgiche ginecologiche, ortopediche e traumatologiche con le seguenti caratteristiche di massima:

N. 3 COLONNE PER PIANI OPERATORI TRASFERIBILI:

- le colonne mobili devono essere dello stesso modello (possono essere dotate anche di ruote integrate che permettano lo spostamento definitivo nella sala operatoria e quello necessario durante l'intervento chirurgico senza necessità di utilizzare il carrello);
- dotate di basi d'appoggio preferibilmente poco sporgenti in modo da consentire l'appoggio dei piedi degli operatori e il comodo accesso ad apparecchi su ruota (ad es. apparecchi portatili per radioscopia);
- escursione in altezza di almeno 500 mm con altezza minima raggiungibile minore possibile;
- posizionamento in trendelenburg/antitrendelenburg con possibilità di inclinazione più ampia possibile (preferibilmente almeno $\pm 40^\circ$); ;
- inclinazione laterale (tilt) più ampia possibile (preferibilmente almeno $\pm 30^\circ$);
- l'aggancio e il prelievo dei piani deve avvenire indifferentemente almeno su due lati (per es. testa/piedi), preferibilmente su tutti quattro (inserimento lato testa e piedi e laterali);

- il riconoscimento della composizione del piano deve avvenire in modo automatico, con conseguente limitazione automatica dei movimenti; preferibilmente deve essere possibile lavorare con il telecomando in modalità “reverse” nel caso in cui il piano venga inserito alla rovescia;
- dotate di comando di azzeramento della posizione del piano su tastiera ed anche all’inserimento del carrello di trasporto;
- possibilità di memorizzare un certo numero di posizionamenti per velocizzare il posizionamento del paziente;
- la portata utile delle colonne dovrà essere di circa 250 Kg in tutte le posizioni operative;
- ciascuna colonna dovrà essere dotata di
 - pulsantiera di comando fissa sulla colonna;
 - telecomando ad I.R. completo di caricatore;
 - disponibilità di attacco per il collegamento di una pulsantiera di servizio manuale e/o a pedale o comunque dotata di sistema di emergenza in caso di malfunzionamento delle altre pulsantiere;
- complessivamente per le 3 colonne dovrà essere offerto un (N.1) telecomando a cavo;

SISTEMA PIANI TRASFERIBILI COSÌ COMPOSTO:

N° 6 piani operatori a sezioni multiple (almeno 5) con piano gambe a 4 sezioni

- i piani devono essere dotati di sistema di riconoscimento automatico della composizione del piano stesso, per evitare urti o rotture causate da movimenti non corretti;
- devono garantire una zona radiotrasparente più ampia possibile (sia in lunghezza sia in larghezza);
- i cuscini delle sezioni centrali di tutti i tavoli devono essere autoportanti e quindi completamente asportabili per facilitare la loro perfetta e completa pulizia. Inoltre devono garantire un altissimo confort per il paziente per evitare i decubiti del paziente;
- il piano gambe a 4 sezioni deve avere le seguenti caratteristiche:
 - piegabile fra le due sezioni del piano gambe;
 - divaricabile in 2 sezioni (1° apertura fra l’aggancio e piano coscia e 2° apertura fra piano coscia e piano gamba);
 - possibilità di assumere la posizione “ingincchiatore” senza l’ausilio di ulteriori accessori;

Per le applicazioni ortopediche dovranno essere forniti:

- N° 1 piano dorsale per interventi alla spalla a 3 sezioni, con sezione centrale configurata possibilmente a “T” rovesciata, le due sezioni laterali DX e SX devono essere estraibili in senso posteriore per non dovere alzare il paziente, con lunghezza di circa 30 cm;
- N° 1 gruppo trazioni dedicato ad interventi di traumatologia;
- N° 1 carrello per posizionamento del gruppo trazioni e degli accessori;
- N° 1 dispositivo per il tavolo traumatologico per la trazione della gamba (inchiodamento) con possibilità di inclinazione nel piano sagittale tramite giunto a posizione variabile in corrispondenza dell’anca in modo da mantenere invariata la posizione del ginocchio;
- N° 1 prolungamenti rotaia di circa 70 cm con ancoraggio rinforzato;
- N° 1 prolungamenti rotaia di circa 80 cm con ancoraggio rinforzato;
- N° 2 piano piede in materiale plastico e cinghie di fissaggio in velcro;

CARRELLI DA TRASPORTO (N. 6):

I piani operatori devono poter essere spostati dalla colonna portante mediante carrello da trasporto.

Ogni piano operatorio offerto dovrà essere corredato del relativo carrello per il trasporto dello stesso per un totale di n. 6 carrelli.

- I carrelli da trasporto devono possedere la funzione di Trendelenburg e Antitrendelenburg da comandare in modo semplice e sicuro per l’operatore, possibilmente senza l’ausilio di dispositivi tipo manovelle;
- i carrelli devono poter essere spinti con facilità ed essere dotati di sistema di bloccaggio delle ruote;
- i carrelli da trasporto devono poter essere spinti nel senso di marcia stabilizzati da una ruota di guida

- (quinta ruota) e anche lateralmente per facilitare la manovra in “fase di parcheggio”;
- i carrelli devono resistere alla pulizia giornaliera con materiale da disinfezione umido;

ACCESSORI INDISPENSABILI DA INSERIRE NELLA CONFIGURAZIONE:

- N° 1 Testiera di fissaggio a forma di “casco”;
- N° 1 Poggiatesta a sezione unica a “ferro di cavallo”;
- N° 1 Reggitesta snodato in 3 punti per il posizionamento della testa;
- N° 4 Asta porta infusione da fissare sulla rotaia del piano porta paziente, regolabile in altezza e inclinabile con 4 ganci per il fissaggio delle sacche;
- N° 1 Carrello porta accessori con almeno 2 cestelli;
- N° 6 Dispositivi ferma gambe con chiusura in Velcro;
- N° 6 Posizionatori braccio snodato comandabile con una mano lungo circa 600 mm;
- N° 6 Archetto da fissare sulla rotaia del piano porta paziente;
- N° 2 Dispositivi per la protezione del braccio da fissare sulla rotaia del piano porta paziente;
- N° 4 Cinghie di fissaggio corpo con chiusura in Velcro e lavabile;
- N° 1 Posizionatore in gel a forma di anello per adulti;
- N° 1 Posizionatore in gel a forma di anello per bambini;
- N° 2 Posizionatori in gel semicilindrico lunghezza circa 500 mm;
- N° 1 paio posizionatori in gel per l'appoggio dei talloni;

ACCESSORI OPZIONALI:

- interfaccia di comando verso sistemi di gestione integrata della sala operatoria (specificare con quali sistemi risulta possibile);

Articolo 2. Ordinazione installazione e consegna delle attrezzature.

L'impresa aggiudicataria deve provvedere alla consegna ed installazione delle attrezzature, franche di ogni rischio e spesa, entro 90 giorni dalla data di consegna dei locali da parte dell'A.P.S.S. .

Unitamente alle apparecchiature, da consegnare con le caratteristiche ed i requisiti specificati in offerta, dovranno essere trasmessi i relativi manuali tecnici con schemi elettrici e meccanici, nonché i manuali d'uso. La ditta aggiudicataria sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, apparecchiature nei modelli tecnologicamente più avanzati posti in commercio fino al momento della installazione e ad apportare alla strumentazione le modifiche tecnico – operative che si rendessero necessarie al completamento della fornitura nella fase operativa del contratto.

Articolo 3. Collaudo delle attrezzature.

L'aggiudicataria sarà tenuta a provvedere, a propria cura e spese, al collaudo tecnico, che dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta installazione.

Per quanto attiene al collaudo, a seguito di fatti imprevisti, viene fatta salva la facoltà dell'A.P.S.S. di procrastinare la data fissata, con espressa comunicazione all'Impresa, senza alcun onere aggiuntivo per l'A.P.S.S. medesima.

Il verbale di collaudo, predisposto dall'Impresa in triplice copia (due copie dovranno essere consegnate all'A.P.S.S.), dovrà contenere la descrizione analitica delle apparecchiature consegnate ed installate, e riportare in calce le firme:

- del tecnico collaudatore in rappresentanza dell'Impresa;

- del Responsabile del Reparto;
- del Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica dell'A.P.S.S.;

Articolo 4. Controlli qualitativi.

L'Azienda si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli qualitativi sulla fornitura.

Qualora i prodotti forniti non risultassero conformi all'offerta o non avessero le caratteristiche ed i requisiti previsti dal presente Capitolato, oppure negli stessi fossero riscontrati dei difetti non provocati da dolo o colpa dell'A.P.S.S., ne potrà essere richiesta la sostituzione entro 15 giorni dalla contestazione a cura e spese dell'Impresa, che, inoltre, sarà tenuta al rimborso delle eventuali spese sostenute.

Articolo 5. Garanzia e manutenzione.

Per quanto riguarda le attrezzature, l'Impresa aggiudicataria, per tutto quanto commissionatole, nulla escluso, è obbligata a garantire (mantenere) la qualità ed il perfetto funzionamento, per un periodo richiesto di mesi 24 decorrenti dalla data del collaudo.

Tale garanzia deve comprendere la manutenzione totale con gratuità di ogni intervento, comprese le spese di personale, trasporti, parti di ricambio, aggiornamento gratuito del software, ecc.

L'Impresa aggiudicataria deve inoltre garantire la manutenzione delle apparecchiature consegnate per un periodo di 7 anni successivi alla scadenza dei 24 mesi sopra indicati, secondo le quotazioni dalla stessa Impresa indicate nella propria offerta (vedi schema offerta).

Articolo 6. Istruzioni del personale.

L'impresa aggiudicataria dovrà essere disponibile a tenere a propria cura e spese un corso di formazione tecnica per l'utilizzo clinico, la manutenzione di primo livello e il controllo di qualità per gli operatori dell'A.P.S.S.. Sarà preferibile che tale formazione sia accreditata ECM.

L'offerta presentata pertanto si intende comprensiva di tale onere.

Articolo 7. Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento della fornitura avverrà su presentazione di regolare fattura, a mezzo mandato, entro il termine di giorni 90 dopo il positivo collaudo, eventualmente anche parziale per singole installazioni.

In relazione ai tempi di consegna previsti, è facoltà dell'aggiudicatario richiedere il pagamento anticipato, previa presentazione di idonea fideiussione valida fino al collaudo definitivo. La richiesta sarà soggetta ad approvazione.

Al fine di non rendere obbligatoria la rilevazione automatica degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, alla luce dell'art. 7 del medesimo D.Lgs 231/02, gli interessi di mora per ritardato pagamento possono essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 cod. civ.) inviata con raccomandata A.R.

La richiesta è considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un'obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di cui al presente articolo. Pertanto le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è pari al T.U.S. maggiorato di 3 punti calcolati pro-die dal giorno successivo alla data di ricevimento della formale richiesta scritta, di cui al precedente comma, risultante al protocollo generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Articolo 8 Subappalto.

La ditta aggiudicataria non potrà subappaltare, nemmeno in parte, la fornitura oggetto del presente Capitolato, né cedere per alcun motivo il contratto relativo od il credito che ne deriverà, senza il consenso scritto dell'Azienda sanitaria che non sarà tenuta in alcun modo a giustificargli l'eventuale rifiuto.

La cessione ed il subappalto senza consenso, o qualsiasi atto diretto ad occultarlo, fanno sorgere nell'A.P.S.S. il diritto a sciogliere il contratto e ad effettuare l'esecuzione della fornitura con oneri a carico della Impresa aggiudicataria, con rivalsa e fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

Nei casi di subappalto autorizzati nel rispetto delle norme di legge, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Al fine di esprimere eventualmente il proprio consenso l'A.P.S.S. può richiedere copia delle condizioni del subappalto che le parti intendono concludere.

Si fa comunque riferimento alle norme di cui all'art. 118 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm. e ii.

Per il subappalto dei lavori si fa riferimento all'apposito capitolato tecnico amministrativo per le lavorazioni ed al disciplinare tecnico allegati al presente capitolato.

Articolo. 9 Contratto e spese.

La stipula del contratto avrà luogo nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.

“Nei tempi indicati” dalla richiesta l'aggiudicataria provvisoria dovrà provvedere:

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo;
- all'invio della documentazione prevista dalla legge c.d. antimafia;
- all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della gara e/o richiesta dal Capitolato Speciale.

Ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi precontrattuali, alla stessa verrà richiesto di produrre il previsto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dalla competente sede zonale INPS.

In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che la ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la P.A., l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'A.P.S.S. avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo incamerando la cauzione provvisoria.

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della Ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate all'azienda, alla quale in tal caso dovrà essere pure trasmessa, nel più breve tempo possibile, la documentazione antimafia relativa ai nuovi amministratori.

Tutte le spese (bolli e tassa di registrazione) saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo. 10 Deposito cauzionale.

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, arrotondato alla decina di euro superiore, deposito da costituire preferibilmente con una delle seguenti modalità:

- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, i relativi documenti dovranno contenere e prevedere:

1. l'impegno della banca o della compagnia di assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'azienda e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
2. una validità espressa con una delle seguenti diciture:
 - fino alla completa definizione dell'impegno contrattuale;
 - fino al e si intenderà tacitamente prorogata senza alcuna formalità od adempimento da parte della Ditta o dell'Azienda per periodi di in fino a quando non ne verrà restituita la copia riservata alla beneficiaria o da questa autorizzato lo svincolo.

La cauzione sarà svincolata al termine del periodo contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito oltre che di eventuali altre pendenze.

Come ribadito nelle Norme di Partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 e dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Articolo. 11 Inadempienti, penalità, risoluzione.

La mancata consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature, entro i termini distintamente fissati agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato e per cause non imputabili all'A.P.S.S., comporterà l'automatica applicazione di una penale pari ad Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo, salvo naturalmente il diritto dell'A.P.S.S. di richiedere anche il rimborso degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Qualora le apparecchiature consegnate non corrispondessero a quelle offerte nella documentazione di gara, ne verrà richiesta l'immediata sostituzione a cura e spese della Ditta.

In caso di ritardo nella consegna superiore a giorni 15, l'A.P.S.S. potrà risolvere il contratto con comunicazione a mezzo raccomandata a.r.; in tal caso, oltre al risarcimento dei danni, l'Azienda potrà far valere anche la differenza derivante dalla maggior spesa eventualmente sostenuta per l'acquisizione delle apparecchiature da diversa Impresa, comportante maggiori costi.

Articolo. 12 Risoluzione del contratto.

L'Azienda potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti:

- a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o nella sostituzione di quella contestata;
- b) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) per cessione dell'azienda, per cessione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- e) per motivi di pubblico interesse;
- f) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal C.C.;

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore dell'Ente appaltante il diritto di affidare la fornitura alla Ditta che segue in graduatoria (art. 140 D.Lgs. 163/2006).

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'Ente appaltante per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni di legge (artt.1218, 1256 e 1463 C.C.).

La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

Articolo. 13 DUVRI

Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), con relativa quota prevista a titolo di oneri per la sicurezza (non soggetta a ribasso), verrà definito dal Servizio Ingegneria Clinica con la ditta aggiudicataria.

Articolo. 14 Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari - Servizio Approvvigionamenti - Via Degasperi n. 79 - Trento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con

strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 19 del D. Lgs. 196/03.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore della Direzione Approvvigionamenti, Servizi Generali e Tecnici dell' Azienda provinciale per i Servizi Sanitari con sede in Trento, Via Degasperis n. 79 - titolare del trattamento ovvero direttamente alla stessa Azienda.

Articolo. 15 Foro Competente.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'esecuzione del contratto, foro competente è quello di Trento.

Articolo. 16 Riferimenti ad altre norme.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà in particolare riferimento:

- alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di fornitura, ed in particolare il Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dalla L.P. 19.7.1990 n. 23 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. di Trento 22.5.1991 n. 10-40/Leg., pubblicato sul B.U.R. il 20.8.1991 n. 36.

S'intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e quindi l'ignoranza delle predette disposizioni non scusa.